

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

Al Sindaco del Comune di
CORIGLIANO CALABRO

Il/la sottoscritto/a
nato a il
residente a Corigliano Calabro in Via.....n.
Tel, di professione
in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287

C H I E D E

di essere iscritto/a negli elenchi dei **Giudici Popolari**

per le Corti d'Assise

per le Corti d'Assise di Appello

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità

D I C H I A R A

- di essere cittadino/a italiano/a;
- di essere di buona condotta morale;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di CORIGLIANO CALABRO;
- di essere in possesso del titolo di studio di _____
conseguito in data _____ presso _____

ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

Corigliano Calabro lì,

Il/la richiedente

.....

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.